

Pensioni Ulteriori disposizioni ministeriali

Nota min. Prot. n. 1053 del 29 gennaio 2010

Direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009 concernente l'applicazione dell'art. 72 della legge 133 del 6 agosto 2008., come sostituito dall'art. 17, c.35 novies del decreto legge 1° luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n.102

Nel comunicare che la Direttiva in oggetto è stata registrata alla Corte dei Conti in data 14 gennaio 2010, Reg. 1, foglio 59, si ritiene necessario fornire alcune indicazioni:

1) Applicazione comma 11 dell'art. 72 (personale docente, educativo e ATA)

Al punto 2.1 della Direttiva si dispone che la "risoluzione forzata" del rapporto di lavoro per il raggiungimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni non intervenga qualora l'interessato maturi nel periodo di vigenza della normativa citata in oggetto, il diritto al passaggio ad una successiva classe stipendiale.

Poiché tale passaggio avviene, nella gran parte dei casi, dal 1° gennaio di ogni anno e considerando che, per la scuola, la scadenza del 3° anno di vigenza della norma è collocato nel corso dell'a.s. 2011/2012, si precisa che è ammesso a fruire della deroga anche il personale che transita nella classe stipendiale successiva con decorrenza 1° gennaio 2012.

2) Applicazione comma 7 dell'art. 72

L'istanza di trattenimento in servizio, non oltre il compimento del 67° anno di età, può essere accolta, in assenza di esubero, nel caso in cui gli interessati non raggiungano l'anzianità contributiva di 40 anni, rispettivamente, alla data del 31 agosto 2010 o del 31 agosto 2011.

Nel caso di una anzianità contributiva di 39 anni, il trattenimento in servizio, eventualmente spettante, viene concesso per un solo anno.

Non rientrano nella disciplina della direttiva in oggetto le fattispecie di cui ai vigenti commi 2 e 3 dell'art. 509 del D.l. n. 297/94 la cui applicazione non è stata modificata dalla intervenuta normativa.

Il Direttore Gen.: Luciano Chiappetta

ALLEGATI

**DIRETTIVA n. 94
del 4 dicembre 2009**
(omissis)

I. Premessa

Come è noto, il comma 11 dell'articolo 72 del decreto legge n. 112 del 2008, che ha dettato una nuova disciplina in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dei dipendenti da parte delle pubbliche amministrazioni, è stato sostituito dall'art. 17, comma 35 novies del decreto legge n. 78 del 2009, inserito in sede di conversione dalla legge n. 102 del 2009.

Con direttiva n. 13 del 2 febbraio 2009 erano stati forniti indirizzi applicativi della norma nella previgente formulazione che richiedono, alla luce del

nuovo intervento del legislatore, alcune integrazioni e precisazioni, essendo mutate le condizioni per l'esercizio della facoltà di recesso da parte dell'Amministrazione, che hanno riguardato:

- l'ambito soggettivo di applicazione: la nuova disciplina si applica in maniera esplicita anche ai dirigenti;

- il carattere eccezionale della norma: l'ambito temporale di applicazione è ora limitato al triennio 2009/2011;

- il requisito per l'esercizio della facoltà di recesso: l'anzianità contributiva e non quella effettiva di servizio;

- il momento a partire dal quale può essere esercitata la risoluzione del rapporto di lavoro attivando l'esercizio della facoltà nell'ambito dei poteri datoriali.

2. Applicazione del comma 11, dell'art. 72

Prima dell'entrata in vigore della legge n. 102 del 2009, il comma 11 dell'articolo 72 era stato già oggetto di modifica normativa per effetto dell'art. 6, comma 3 della legge n. 15 del 2009, che aveva sostituito il requisito dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni con quello dell'anzianità di servizio effettivo, sempre di quaranta anni. Disciplina che è stata in vigore nel periodo 20 marzo-4 agosto 2009.

Dal 5 agosto 2009 (giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione del decreto legge n. 78) trova applicazione la nuova disciplina che, per il triennio 2009/2011, attribuisce alle pubbliche amministrazioni la facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigente, al compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente.

Tale facoltà ha un carattere eccezionale, atteso che la legge prevede la risoluzione unilaterale limitatamente agli anni 2009, 2010 e 2011, triennio che corrisponde a quello del piano programmatico di riordino del sistema d'istruzione anche in vista degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla legge 133/2008. La suddetta facoltà, pertanto, potrà essere esercitata nei confronti dei dipendenti che raggiungano l'anzianità massima contributiva entro il triennio di applicazione della norma.

Dalla data di compimento dell'anzianità massima contributiva da parte del dipendente, l'Amministrazione può esercitare la risoluzione. È lasciata all'Amministrazione stessa la determinazione del momento in cui far cessare il rapporto, in relazione al fab-

bisogno di personale.

2.1 Criteri concernenti il personale docente, educativo ed ATA

Ai fini dell'applicazione dell'art. 72, comma 11, l'Amministrazione assume come prioritaria l'esigenza di evitare l'insorgere di esubero e di favorirne massimamente il riassorbimento.

In tal modo le misure di razionalizzazione della spesa, le riforme ordinarie e la nuova organizzazione della rete scolastica, previste dall'art. 64 della più volte citata legge 133 del 6 agosto 2008 potranno trovare applicazione senza gravi ripercussioni sugli attuali livelli di occupazione.

A tal fine i Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, sulla base dei dati acquisiti al sistema informativo del MIUR, forniscono ai dirigenti scolastici, in tempo utile per l'adozione dei provvedimenti di competenza e, comunque, entro il 30 gennaio di ciascuno degli anni di applicazione della legge, tutti gli elementi e i dati dai quali desumere il possesso da parte dei soggetti interessati del requisito dei 40 anni di anzianità contributiva alla data, rispettivamente, del 31 agosto 2010 e del 31 agosto 2011. Qualora da più puntuali accertamenti attivati, da parte dei Dirigenti Scolastici, si verificasse l'esistenza di tale condizione sarà inoltrato, dagli stessi, il dovuto preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro, da comunicare entro il 28 febbraio 2010. Qualora, nel periodo di vigenza della legge, l'interessato abbia titolo al raggiungimento di un ulteriore scatto stipendiale, fermo restando l'obbligo del preavviso, potrà essere differita la decorrenza della risoluzione unilaterale del contratto che avrà luogo dopo il conseguimento del miglioramento retributivo sempre che, naturalmente, l'adozione dei suddetti provvedimenti ricada nell'ambito temporale di applicazione della legge. La risoluzione prevista dal succitato comma 11 dell'art. 72 è altresì applicata nei confronti del personale che allo stato non presta servizio presso le istituzioni scolastiche (ad es. personale utilizzato presso altre amministrazioni). In tal caso il preavviso di risoluzione dovrà essere effettuato dal dirigente scolastico dell'ultima scuola di titolarità sulla base della segnalazione dei Direttori degli uffici scolastici regionali.

2.2 Criteri concernenti i Dirigenti scolastici

La circolare n. 4 del 16 settembre 2009 del Dipartimento della Funzione Pubblica ribadisce quanto già precisato con la circolare n. 10/08 circa l'esigenza che, per gli incarichi dirigenziali conferiti dopo l'entrata in vigore della disposizione in esame, la riserva di avvalersi della facoltà di recesso va esplicitata nell'ambito del provvedimento di conferimento dell'incarico.

In sede di prima applicazione, con riferimento agli incarichi in essere, in presenza di situazioni di esubero conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica, con particolare riguardo al triennio 2009/2011, nonché nei confronti di coloro per i quali sia valutata negativamente, con adeguata e puntuale documentazione, la consistenza e la qualità del servizio prestato, l'Amministrazione procederà in ogni caso alla risoluzione del rapporto di lavoro, dandone comunicazione all'interessato nei termini previsti dall'art. 72, comma 11 e a condizione che siano state attivate le procedure di garanzia previste dall'art. 37 del CCNL dell'Area V.

Negli altri casi il direttore dell'Ufficio scolastico regionale, potrà motivare la mancata risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti di coloro che abbiano maturato i quaranta anni di contributi, sulla base del numero di eventuali uffici dirigenziali vacanti nell'ambito regionale, per i quali si dovrebbe far ricorso all'istituto di reggenza, o delle particolari situazioni che rendano opportuna la continuità di direzione da parte degli attuali titolari, anche in ragione della loro professionalità ed esperienza, nonché della mancanza nelle graduatorie di aspiranti alla nomina a dirigente scolastico.

3. Applicazione del comma 7 dell'art. 72.

Alle considerazioni svolte nella premessa, con riguardo agli effetti degli interventi di razionalizzazione della rete scolastica ed alla duplice esigenza di evitare il determinarsi di situazioni di esubero riguardanti il personale della scuola e di favorire il riassorbimento dei soprannumerari, si accompagna la considerazione che il personale di cui trattasi, che ha già maturato i 65 anni di età, non si trova nella condizione di poter assicurare una continuità lavorativa compatibile con un'attività di formazione e riqualificazione professionale necessarie in dipendenza delle modifiche ordinarie in corso di realizzazione.

Pertanto, l'istanza di trattenimento in servizio fino al compimento del 67° anno di età potrà essere accolta esclusivamente nei casi in cui alla data del 1° settembre 2010 o del 2011 l'interessato non raggiunga l'anzianità contributiva di 40 anni, sempre che non si tratti di personale appartenente a classi di concorso, posti o profili in esubero.

In relazione ai dirigenti scolastici, per i quali, peraltro, il termine per la presentazione dell'istanza di trattenimento in servizio è fissato al 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello del compimento del 65° anno, i Direttori degli Uffici Scolastici regionali, pur facendo riferimento in via generale ai criteri sopra indicati, valuteranno ulteriormente, attesa la specificità della funzione esercitata e l'autonomia del relativo contratto di lavoro:

- la circostanza che non si sia esaurita per ciascun dirigente l'efficacia temporale del contratto in atto, ai sensi di quanto previsto dalla citata C.M. n. 10/2008;

- l'insussistenza nel triennio di eventuali situazioni di esubero a livello regionale, nonché, con adeguata e documentata motivazione, la consistenza e qualità del servizio prestato. Tanto al fine di assicurare la realizzazione della delicata fase transitoria dei processi di innovazione avviati. Sempre ai fini di una migliore qualificazione del servizio, per la più utile concessione della proroga fino al compimento del 67° anno di età, si terrà in debito conto sia il numero delle presidenze che si renderanno vacanti e del conseguente elevato numero di reggenze da conferire, sia l'eventuale esaurimento delle graduatorie da cui attingere per il conferimento dell'incarico di dirigente scolastico.

4. Adozione dei provvedimenti

I Direttori degli Uffici Scolastici Regionali e i dirigenti scolastici adottano, nell'ambito delle rispettive competenze e provvedimenti individuali, nel rispetto della normativa sopraccitata e dei criteri generali determinati con la presente Direttiva.

Il ministro: Gelmini
Registrata alla Corte dei Conti il
14/01/2010, registro 1, foglio 59

Contributi condivisi

Le bugie sulle lingue nella (non) riforma Tremonti - Gelmini delle superiori

di SILVIA MINARDI *

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 4 febbraio 2010 la (non) riforma delle scuole superiori che prende avvio dal prossimo anno scolastico. Nei mesi scorsi, quando la rete ci consegnava versioni anche molto diverse tra loro sulle ipotesi di riforma, Lend aveva messo in evidenza l'azione di propaganda del ministro che non solo elimina dal curriculum obbligatorio l'insegnamento della seconda lingua straniera, ma indebolisce anche l'insegnamento della lingua inglese.

Ieri, però, dalla propaganda sulle lingue nelle ipotesi di riforma siamo passati alle bugie. Infatti con l'approvazione della riforma si parla - anche su molti organi di stampa - di un potenziamento dell'insegnamento delle lingue straniere nella riforma delle superiori.

Così non è.

Nei sei licei previsti dalla riforma resta una sola lingua straniera ("Lingua e Cultura Straniera") nel curriculum obbligatorio. Non si parla di Lingua Inglese, è vero, ma quante scuole sceglieranno una lingua straniera diversa dall'inglese?

Solo al Liceo Linguistico una seconda e una terza lingua straniera vengono insegnate per cinque anni, mentre nel Liceo delle Scienze Umane la seconda lingua straniera è presente nella opzione "economico-sociale" per tre ore alla settimana per cinque anni. In nessun altro liceo è prevista la seconda lingua straniera. Per quanto riguarda il Liceo Scientifico tradizionale prima che la scure della (non) riforma Tremonti - Gelmini si abbattesse sulla secondaria di II grado, l'inglese era presente nel curriculum per cinque anni con un quadro orario che prevedeva 3 ore alla settimana al primo, al terzo e al quarto anno e 4 ore settimanali al secondo e al quinto anno. Con la (non) riforma Tremonti - Gelmini gli alunni del Liceo Scientifico avranno tre ore di lingua inglese per cinque anni ovvero studieranno meno inglese. Restano i docenti madrelingua solo nel Liceo Linguistico, ma non viene più garantita la presenza con il docente. Occorre risparmiare - è la filosofia di fondo della (non) riforma Tremonti-Gelmini.

Molti commenti insistono sulla validità della proposta CLIL, ovvero "l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato" - è quanto recita il nota bene scritto in calce ai quadri orari approvati in Consiglio dei Ministri. Ma anche su questo punto non prendiamoci in giro: non è possibile utilizzare questa formula per parlare di potenziamento delle lingue straniere nella scuola superiore italiana. Innanzi tutto, perché il CLIL verrà introdotto in una scuola dove gli studenti avranno studiato per tredici anni solo la lingua inglese. Come possiamo credere che essi possano studiare, ad esempio, storia in tedesco quando per cinque anni hanno studiato solo inglese? E ancora chi sono i docenti CLIL? Tutti i documenti dicono chiaramente che l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera sarà affidato ad un docente di disciplina. Un'opzione che potrebbe anche essere ottimale se non fosse per il fatto che non ci sono, nel nostro Paese, molti docenti di discipline non linguistiche con le competenze linguistiche necessarie per insegnare la loro materia in lingua straniera. Forse ci si affiderà al solito piano di formazione (sicuramente online perché anche questo serve a risparmiare) con il quale preparare almeno 20 mila docenti di discipline non linguistiche per l'insegnamento CLIL nella scuola superiore italiana. È questo che vogliamo chiamare "potenziamento delle lingue straniere"?

Negli Istituti Tecnici si prevede la Lingua Inglese per cinque anni nel curriculum obbligatorio per 99 ore all'anno (ovvero tre ore alla settimana). La seconda lingua è prevista nell'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing e nell'indirizzo Turismo dove è prevista anche una terza lingua nel triennio. Per quanto riguarda gli Istituti Professionali la seconda lingua è prevista solo nell'indirizzo Servizi Socio-Sanitari, Enogastronomia e Ospitalità alberghiera e nell'indirizzo Servizi commerciali. Quindi, anche negli Istituti Tecnici e Professionali l'insegnamento delle lingue straniere nel curriculum obbligatorio risulta estremamente ridotto e poco ci consola la nota che troviamo in calce ai quadri orari degli Istituti tecnici che dice che le scuole "possono prevedere, nel piano dell'offerta formativa, attività e insegnamenti facoltativi di ulteriori lingue straniere nei limiti del contingente di organico loro assegnato ovvero con l'utilizzo di risorse comunque disponibili per il potenziamento dell'offerta formativa." Ma la (non) riforma Tremonti - Gelmini è stata fatta per ridurre le risorse. Quindi, con quali risorse sarà possibile inserire l'insegnamento di una seconda lingua nel curriculum?

Tutto questo accade nel nostro Paese in aperta violazione con quanto previsto dall'Europa. La risoluzione del Parlamento Europeo del 24 marzo 2009 - solo per citare uno dei documenti più recenti - dal titolo "Il multilinguismo: una risorsa per l'Europa e un impegno comune" raccomanda, tra le altre cose, "agli Stati membri di includere nei programmi scolastici lo studio facoltativo di una terza lingua straniera a partire dal livello della scuola secondaria". Nella scuola italiana scompare la seconda lingua straniera. Nella scuola italiana non si rispetta il diritto al plurilinguismo.

Nella scuola italiana con la (non) riforma Tremonti - Gelmini ci allontaniamo definitivamente dall'Europa e rendiamo i nostri giovani più deboli.

Ma forse è proprio questo l'unico scopo perseguibile da un piano di risparmi e di tagli generalizzati.

* LEND (lingua e nuova didattica)

